



# Regione Puglia

1

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE/BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE

SETTORE RAGIONERI A CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

Atti Consiglio n. 144/A V Legislatura

Prot. n. 20/P/2930/AA/G

Bari, li 25 GIU. 1993

Alla Presidenza della G.R. -SEDE-

All'Assessorato alla F.P. -SEDE-

All'Ufficio Legislativo -SEDE-

All'Assessorato al Personale -SEDE-

**OGGETTO:** Schema d.d.l. "Integrazioni e modifiche alla vigente legislazione in materia di Formazione Professionale".

Il relazione allo schema di d.d.l. in oggetto indicato si fa presente quanto segue:

- negli oneri contemplati all'art. 12 non risulta ricompresa la somma di f 68.493.502.000 relativa alla spesa già sostenuta a seguito di liquidazioni effettuate quali anticipazioni per spesa per il personale;

Complessivamente, pertanto, la spesa da considerare per quanto forma oggetto d.d.l. in esame, è pari a f 109.191.971.260 che dovrà essere così imputata:

= per la somma di f 94.554.141.750 (considerata al netto della somma di f 6.587.858.250 per finanz. F.S.E. alle imprese), ai sensi dall'art. 6 della L.R. 11/92, quale residuo di stanziamento sui capitoli 0961010 e 0962010 bil. 92;

= per f 14.637.829.510 sul cap. 0961015bil. 93.

Si fa presente che la spesa per il personale è parte integrante del piano di F.P. e quindi deve necessariamente essere ricompresa nel presente d.d.l., per motivi di regolarità contabile ed amministrativa.

Quanto sopra anche alla luce delle considerazioni esposte dal Commissario del Governo in sede di esame della deliberazione relativa al piano 91/92, annullata.

IL COORDINATORE  
(Dott. Paolo CARNEVALE)

REGIONE PUGLIA

NM/gc 25 GIU. 1993

Prot. N° 20/P/2930/AA/G

Cat. CI FCS

DISEGNO DI LEGGE: "MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE  
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA VIGENTE  
LEGISLAZIONE REGIONALE".

R E L A Z I O N E

**D.O.L. N. 17 del 21 GIU. 1993**

Per effetto di difficoltà operative pregresse, correlate alla crisi del quadro politico regionale risoltasi nel dicembre 1992, le attività di Formazione Professionale, così come attivate nell'ambito della vigente legislazione regionale, hanno subito un grave contraccolpo sia in termini di funzionalità sia per quanto attiene lo stesso finanziamento.

I rimedi giuridici di carattere amministrativo tempestivamente predisposti dal nuovo Governo regionale non hanno potuto sortire gli effetti di risolvere i problemi in atto, talchè si è appalesato come ineliminabile il ricorso al rimedio legislativo soprattutto allo scopo di garantire il flusso finanziario necessario per non bloccare le attività formative in atto con prevedibili, gravi ripercussioni sia in termini di mancata garanzia del diritto alla formazione per gli utenti, sia in termini di ulteriore aggravamento della già pesante ed insostenibile situazione occupazionale.



Allo scopo di garantire lo sblocco dei flussi di finanziamento per le attività formative relative all'anno 1992 e quelli necessari per far fronte agli oneri fissi della Formazione per l'anno in corso -comunque correlati alle finalità delle leggi regionali vigenti in materia- era necessitata una normativa di parziale deroga alla vigente legislazione.

Tale normativa doveva essere finalizzata soprattutto alla eliminazione di impedimenti ostativi alla realizzazione delle attività formative ed alla previsione di uno snellimento delle procedure per fare uscire la Regione dallo stallo operativo in questo Settore delicato e strategico per lo sviluppo regionale.

Tutto ciò nelle more dell'emanazione di norme organiche più aderenti alle regole comunitarie e nazionali.

Le disposizioni del presente d.d.l. rispondono quindi alla duplice esigenza di risolvere i vecchi problemi e di preparare nuove soluzioni normative che non potranno prescindere dal riconoscimento delle funzioni spettanti alle Amministrazioni Provinciali in base alla legge 142/90 ed al ruolo programmatico e propositivo proprio della Regione in attuazione del dettato costituzionale e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le misure urgenti per il finanziamento delle attività di Formazione Professionale, con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in atto, intendono





# REGIONE PUGLIA

h

rispondere alla richiamata duplice finalità e pertanto insieme alle specificità operative di cui agli articoli 2 e 3 seguono alcune modifiche necessitate rispetto alle leggi regionali 17 ottobre 1978, n. 54 e 8 settembre 1988, n. 26 così come riportate negli articoli 4, 5 e 6.

L'art. 7 pone un punto fermo per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con il trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali a far tempo dal 1° gennaio 1995.

Oltre agli ulteriori dettagli di adeguamento normativo connessi a modifiche parziali della legislazione regionale precedente di cui agli articoli 8, 9 e 10, con l'art. 11 si garantisce l'utilizzazione del personale dei progetti speciali relativi alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed all'Osservatorio del Mercato del Lavoro da parte delle Amministrazioni Provinciali; mentre con l'art. 12 si provvede ad eliminare un altro vincolo costituito dalle leggi regionali 17 giugno 1983, n. 9 e 25 febbraio 1986, n. 5, garantendo comunque la piena utilizzazione di tutto il personale docente della Formazione Professionale in attività amministrative, se non impegnato in attività di insegnamento.

Sgombrato il campo da fastidiosi adempimenti che hanno impedito ed impediscono una visione serena e globale delle problematiche connesse alla Formazione Professionale, l'attenzione del Governo regionale, delle forze politiche, dell'apparato tecnico della Regione, delle forze sociali,



# REGIONE PUGLIA

5

sindacali e produttive della Regione e degli Enti di formazione deve essere focalizzata alla costruzione del "nuovo" che ha già un appuntamento fisso al 1° gennaio 1995 per il trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali; appuntamento al quale dobbiamo prepararci mediante l'adeguamento organizzativo, funzionale e normativo in un quadro di coerenza nazionale e comunitaria.

Questa è la scommessa della Regione per il rilancio della Formazione Professionale e la normativa proposta in questo d.d.l. rappresenta la posta per vincere tale scommessa.

*Agostini*

L'ASSESSORE  
(Ing. Luigi Ferlicchia)  
*Luigi Ferlicchia*

**D I S E G N O   D I   L E G G E**

**MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA  
VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE.**



Art. 1

1. Fino all'adozione della legge di riordino delle attività di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni Provinciali relative agli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994 vengono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

1. La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori indicati nella deliberazione consiliare n. 56/91, con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale 90/91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Sono altresì riconosciute, sino alla medesima data del 30 giugno 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilito all'art. 3 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26.

3. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato alla Formazione Professionale.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo non sono soggette al controllo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 in quanto non hanno la valenza di criterio e modalità per la



concessione di contributi, bensì quella ricognitiva e  
consuntiva di spese effettivamente sostenute per attività  
effettivamente svolte.



Art. 3

1. Per l'esercizio 1993 il piano di formazione professionale viene approvato dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno e ricomprende tutte le attività formative e le attività di aggiornamento del personale relative al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1993, salva la possibilità di prosecuzione nel semestre successivo.

2. Fermo restando quanto statuito nel comma 2 del precedente art. 2, le convenzioni di cui all'art. 13 della l.r. n. 54/78 vengono stipulate esclusivamente per regolare i rapporti tra Regione ed Enti di formazione professionale che non utilizzano personale inserito nell'Albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. n. 54/78, ovvero che non siano stati destinatari di attività formative negli anni precedenti.

3. Per i rimanenti Enti, sempre limitatamente all'esercizio 1993, in luogo delle convenzioni si procede all'accredito dei fondi risultanti dal piano nella misura del trenta per cento ad intervenuto inizio di attività, del cinquanta per cento entro il 30 novembre, mentre il saldo viene erogato dopo la verifica degli atti gestionali e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto. Tali Enti sono tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione al piano regionale e di contestuale impegno al rispetto di tutte le norme regionali,



# REGIONE PUGLIA

U

nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale ed a consentire tutti i controlli disposti dalla Regione in base all'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

4. Entro il 30 novembre il Consiglio Regionale approva il piano di formazione professionale per le attività da svolgersi per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1994. Fino a diversa disposizione tale termine è valido anche per gli anni successivi.

Art. 4

1. Il secondo comma dell'art. 8 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, è sostituito dai seguenti:

"Il piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del piano, può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel piano stesso.

L'attività formativa potrà proseguire nel primo semestre dell'anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano."



Art. 5

1. Dopo il primo comma dell'art. 12 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, viene aggiunto il seguente:

"Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dell'importo complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell'attività formativa, previa stipula della convenzione."

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari per l'anno 1993 di cui al precedente art. 3.



1. L'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, già sostituito dall'art. 1 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, è così nuovamente sostituito:

"1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

2. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell'ente l'interesse maturato sul conto da considerarsi esaustivo anche del degrado monetario.

3. Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla Formazione professionale a cui è trasmesso.

4. La documentazione originale delle spese è trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio Riscontro e Rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di competenza. La Regione tramite lo stesso Ufficio Riscontro e Rendicontazione dispone i dovuti riscontri contabili presso l'Ente gestore, verificando la regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale."



Art. 7

1. A far tempo dal 1° gennaio 1995 le funzioni in materia di formazione professionale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono trasferite alle Amministrazioni Provinciali.

2. Fino a tale data la Giunta regionale favorisce e procede alla stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Provinciali finalizzati all'attuazione di procedure e di adempimenti tecnici tendenti a favorire il trasferimento medesimo.



Art. 8

1. Al secondo comma dell'art. 25 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 dopo la parola "formazione" vengono aggiunte le seguenti:

"e potrà demandarne l'attuazione agli Enti gestori convenzionati e delegati secondo le direttive impartite dalla Regione."



Art.9

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

"3. Sono riconosciute, altresì, le spese per contratti di cessione di crediti stipulati con Istituti Bancari, previa autorizzazione della Giunta regionale deliberata o sulla scorta di documentazione certificativa attestante l'ammontare di eventuali crediti pregressi, ovvero dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del piano di formazione professionale, per le stesse finalità di cui al comma precedente. L'autorizzazione della Giunta regionale viene deliberata sulla base di stanziamento su capitolo di bilancio regionale appositamente istituito.

Oppure

.....sulla base dello stanziamento di bilancio relativo al capitolo di spesa derivante dall'applicazione della l.r. 26/88."



Art. 10

1. Al comma terzo dell'art. 4 della l. r. 8 settembre 1988, n. 26, viene aggiunto il seguente:

"3bis. Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attività corsuali."

2. Il primo comma dell'art. 5 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, è così sostituito:

"Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente entro il più breve tempo possibile. A tal fine la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente."



Art. 11

1. La Regione per la realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro si avvale della collaborazione delle Amministrazioni Provinciali.

2. A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell'Albo di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell'art. 1 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione, vengono utilizzati funzionalmente dalle Amministrazioni Provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.

3. Le modalità di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni Provinciali e gli Enti gestori interessati"



Art. 12

1. Il comma terzo dell'art. 6 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, già sostituito dal comma secondo dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:

"Esperate le procedure della mobilità con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere con contratto a termine il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attività formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attività amministrative se non impegnato in attività di insegnamento. Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nell'Albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54."

2. Il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5 è abrogato.



Art. 13

1. Per l'esame dei rendiconti di cui all'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.', located in the lower right quadrant of the page.

Art. 14  
(Disposizioni finanziarie)

Da definire di intesa con la Ragioneria.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I-VI Commissione

Consiliare il 25.6.93

